

FISCO: IMPONIBILE E VALORE DELLA PROPRIETÀ

Oltre ad imporre una drastica semplificazione del fisco, ritengo sia importante proporre la definizione del valore delle proprietà da parte dei titolari delle stesse sia in relazione alla possibilità di procedere correttamente ad espropri per causa di pubblica utilità, sia per limitare i fenomeni di accattonaggio di chi, possedendo beni, osi chiedere aiuti alla "res publica"

Punto 208

La fiscalità federale deve essere strutturata su un massimo di cinque imposte gravanti:

- *sul reddito netto delle persone fisiche;*
- *sul reddito netto delle persone giuridiche che possano distribuire utili fuori dai confini nazionali e sull'utile netto generato da unità produttive insediate in territorio italiano pur facenti capo ad aziende straniere;*

- *sul patrimonio personale, definito da un elenco delle proprietà mobili ed immobili, liquidità e titoli stilato dall'interessato e contenente il valore attribuito ai beni mobili ed immobili, nonché il valore di mercato dei titoli;*

- *sui trasferimenti;*
- *sul consumo dei carburanti. I proventi di quest'ultima imposta dovranno essere interamente utilizzati nell'aggiornamento, ampliamento, ristrutturazione e gestione del sistema nazionale dei trasporti e di quello delle comunicazioni.*

Le aliquote d'imposizione possono essere variate annualmente dall'Assemblea dei Rappresentanti in funzione del fabbisogno del Servizio Federale e dell'opportunità della ripartizione dei gravami sulle prime tre voci. Le aliquote di imposizione sui redditi potranno variare in funzione della densità degli abitanti sul territorio Comunale, crescendo con essa.

L'aliquota di imposizione sul patrimonio non potrà superare l'uno per mille.

Punto 209

I cittadini federati ovunque residenti e le persone fisiche o giuridiche comunque titolari della proprietà di immobili e/o titoli di qualsiasi genere collegati ad attività espletate sul territorio della Federazione sono tenuti a presentare annualmente l'elenco completo delle suddette proprietà ed il valore stimato di ciascuna di esse.

Possono essere inseriti nell'elenco anche beni mobili di qualsiasi natura ed animali aventi va-

lenza economica.

Punto 210

I beni di cui non sia stata rivendicata la proprietà entrano nel patrimonio della Federazione che può utilizzarli direttamente o può procedere alla loro alienazione mediante asta pubblica.

In nessun caso, salvo che in caso di compravendita, il valore di un bene potrà essere definito come superiore al valore dichiarato, aumentato delle spese sostenute per migliorarne funzionalità e/o valore.

Nessun contratto potrà in alcun modo prevedere il risarcimento della perdita comunque causata di un bene che non sia stato inserito nell'ultimo elenco di beni di proprietà presentato e che non sia stato acquistato successivamente alla presentazione di tale elenco.

In caso di esproprio di un bene per pubblica utilità, l'indennizzo pagato dalla Federazione, o dall'Ente o Società espropriante, deve essere pari al valore dello stesso bene, così come definito dal proprietario sul terzultimo elenco presentato o sull'atto di compravendita eventualmente intervenuto successivamente alla presentazione di tale elenco. Il valore così definito deve essere adeguato in ragione del cento per cento del tasso di inflazione ed aumentato di un importo forfettario pari ad 1/3 del valore così determinato.

Punto 211

Entro un anno dalla stipula del relativo contratto, il Servizio Federale centrale o un Ente Locale o una Azienda da essi controllata può acquisire la proprietà di un immobile già oggetto di compravendita ed inserito nell'elenco dei beni presentato dal venditore, offrendo un prezzo superiore del dieci per cento al prezzo pattuito, ma non superiore al valore che sarebbe attribuito al bene in caso di esproprio. La legge definisce le eccezioni alla applicabilità di questa norma.